

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

FINANZIAMENTO DELLE ARPA TRAMITE IL FONDO SANITARIO REGIONALE, SI PRONUNCIA LA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza Corte Costituzionale n. 174 del 28/11/2025 (www.cortecostituzionale.it)

La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, pronunciata a seguito di ricorso promosso dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo in sede di giudizio di parifica del rendiconto finanziario regionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Campania che avevano consentito, nell'esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpac).

La Corte, nel richiamare le considerazioni già svolte nella sentenza numero 1 del 2024 e nella recente sentenza numero 150 del 2025, ha ribadito che l'articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del loro servizio sanitario. Ha, quindi, rilevato che la disposizione di legge della Regione Campania oggetto di censura aveva consentito di assegnare risorse all'Arpac in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) – e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

Dunque, le disposizioni della Regione Campania censurate, secondo la Corte, hanno violato l'articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e, per suo tramite, la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Corte ha preso comunque atto che, con la legge regionale n. 25 del 2024, è stato introdotto un nuovo meccanismo che correla la quota Fsr destinata all'Arpac in base alle attività e ai costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei Lea.

EMISSIONI IN ATMOSFERA IN AZIENDA AIA, PER IL MASE LEGITTIME MISURE PIÙ RESTRITTIVE

Risposta a interpello Ministero dell'Ambiente 30 ottobre 2025, n. 203133 (www.mase.gov.it/portale/interpello-ambientale)

Con questa recente risposta a un quesito formulato dalla Regione Campania il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che se le emissioni di un impianto che opera in Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) sono nei limiti di Legge ma possono comunque recare danno a salute e ambiente, è legittimo imporre al gestore prescrizioni più restrittive.

Il Mase, riconoscendo l'interesse di carattere generale del quesito proposto, ha ritenuto che qualora uno strumento di pianificazione ambientale (come il piano di tutela delle acque o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera) riconosca la necessità di applicare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili (Bat) per assicurare il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'Autorità competente può prescrivere tali misure supplementari particolari più rigorose nelle autorizzazioni degli impianti presenti nell'area interessata. In conclusione, il Ministero ha quindi chiarito che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) ha il compito di definire le prescrizioni per garantire la compatibilità ambientale e sanitaria dell'esercizio. A tal fine, è prassi (e facoltà dell'Autorità competente) introdurre nelle Aia statali, in aggiunta ai limiti di concentrazione o di emissione specifica, anche condizioni in termini di: limiti in flusso di massa (ad esempio kg/giorno) e limitazione della capacità produttiva. Questo assicura che, anche quando i limiti di concentrazione sono rispettati, l'autorizzazione possa prevedere misure più restrittive per gestire l'impatto complessivo e la compatibilità con l'ambiente circostante.

LEGGE SEMPLIFICAZIONE 2025: LE NOVITÀ AMBIENTALI

Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, GU n. 281 del 3 dicembre 2025

La legge di semplificazione 2025, che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025, introduce diverse novità in campo ambientale al fine di semplificare le procedure per accelerare la transizione ecologica e l'economia circolare. In materia di rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore prevede che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso il proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori o messi a loro disposizione dai

sistemi di gestione dei produttori. I piccoli Raee (rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche) potranno essere ritirati gratuitamente dai distributori senza obbligo di acquisto di prodotti equivalenti da parte dei clienti. In materia di acque emunte da siti contaminati immesse in corpi idrici superficiali o in fognatura, è previsto che le stesse siano depurate in appositi impianti di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizi in loco, tecnicamente idonei. Viene inoltre aggiornato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via relativo alla fabbricazione e al trattamento di prodotti costituiti da un quantitativo di elastomeri (polimeri appartenenti ai materiali plastici) pari al 50%. La nuova legge contiene infine una delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione e di digestato da rifiuti, al fine di garantire il perseguimento di nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa europea.

PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I NUOVI CAM PER L'EDILIZIA

Decreto 24 novembre 2025, GU n. 281 del 3 dicembre 2025

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i nuovi criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, inclusi interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. I nuovi Cam, che si applicano a lavori e servizi relativi a qualsiasi tipo di manufatto o opera edilizia, non solo agli edifici, prevedono criteri più rigorosi volti a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici e a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita dell'intervento, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti. In materia di etichette e certificazioni il testo aggiorna e implementa le modalità per dimostrare il rispetto delle norme, includendo sistemi premianti per favorire l'adozione di soluzioni progettuali e costruttive a minor impatto, come la presenza di progettisti e posatori certificati. Il testo introduce novità su risparmio idrico e progettazione del risanamento di degrado da umidità, modificando altresì le indicazioni per i prodotti da costruzione, vetrate, isolanti e tubazioni. Il nuovo decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 2026 sostituendo il precedente del 23 giugno 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022.